



## **Memoria AS 1222 – conversione in legge del Decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113**

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

### **Articolo 1 comma 6**

Il comma 6, dell'articolo 1, modifica la disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico curato dall'ENEA, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024. Con le modifiche apportate sia gli impianti fotovoltaici che le celle, per essere registrati dovranno essere prodotti negli Stati membri dell'UE. Ricordiamo che l'art. 38 del Decreto PNRR bis prevede che il riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo è ammissibile esclusivamente per gli impianti con moduli fotovoltaici che rispettano i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del suddetto art. 12.

La disposizione punta positivamente a incentivare l'acquisto di tecnologia prodotta in Europa cercando di ridurre le importazioni dai paesi extraeuropei. Resta la cronica mancanza di politiche industriali volte a sviluppare ricerca e produzione di queste e delle altre tecnologie strategiche per la transizione direttamente nel nostro paese.

### **Articolo 2**

#### **Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia**

L'articolo 2 relativo alle "Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia" modifica l'importo previsto da 100 mila euro a 200 mila euro. Si tratta di un'imposta che, pur raddoppiando l'importo, rimane iniqua perché aumenta il trattamento di favore fiscale riservato ai contribuenti più ricchi e che produrrà solo un vantaggio minimo per le entrate erariali.

### **Articolo 8**

#### **Misure in materia di Piano nazionale complementare**

##### *Contenuti*

Come è noto, il decreto-legge 19/24 prevedeva una verifica immediata degli stati di avanzamento degli investimenti del Piano nazionale Complementare al PNRR e, nel caso in cui non fossero state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, gli interventi sarebbero stati defianziati e le relative risorse rese contestualmente indisponibili.

A seguito della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il 9 luglio 2024, l'articolo 8 del DL 113/24 accantona e rende indisponibili sino alla data del 30 settembre 2024 risorse del PNC pari a oltre 756 milioni di euro.

Le amministrazioni titolari maggiormente interessate alla procedura sono il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – 240 milioni di euro, il Ministero della Cultura – 132 milioni, il Ministero della Salute – 67 milioni, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – 58 milioni.

Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero

dell'Economia e delle Finanze e in quelli ad essi collegati, le somme sopra indicate, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili.

Il decreto-legge prevede che 750 milioni delle risorse sopra indicate siano finalizzate al finanziamento del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

#### *Valutazione e proposta*

Appare evidente come il PNC si stia trasformando in una specie di salvadanaio da cui prendere soldi con la motivazione del ritardo nella programmazione e nell'attuazione degli interventi. Quindi nessuna reale azione per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ma una semplice presa d'atto delle incapacità dei soggetti titolari. Ovviamente questa modalità di operare consente di utilizzare le risorse "liberate" per finanziare interventi quali, in questo caso, il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Premesso che riteniamo sbagliata e inefficace la scelta politica di considerare gli incentivi come lo strumento più rilevante per il rilancio del Mezzogiorno, chiediamo di cancellare l'intero articolo. Le risorse eventualmente non spese del PNC devono affluire nel FSC così come previsto dall'attuale quadro normativo.

#### **Art. 9.**

**Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025**

#### **COMMENTO**

L'art. 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli studenti e del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, del personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) **per le attività di insegnamento apprendimento al fine di sperimentare l'impatto della tutela assicurativa anche per le attività di insegnamento-apprendimento**. La legge n.85/2023 prevede infatti il superamento della limitazione della tutela prevista dalla normativa precedente alle attività svolte nei laboratori, nelle palestre, negli uffici, per le attività di sostegno e per tutte quelle attività che prevedono l'uso di apparecchi/macchine elettriche estendendo la copertura a tutte le attività di insegnamento apprendimento. L'estensione, come annunciato già per l'a.s. scorso non si applica però a tutto il personale. Sono esclusi i dirigenti scolastici e il personale ATA. E soprattutto dall'elenco delle prestazioni assicurative garantite dall'INAIL **è esclusa la responsabilità civile verso terzi**. La proroga al nuovo anno scolastico, dunque, non supera le problematiche esistenti. Inoltre, la norma e la conseguente campagna pubblicitaria fatta ha indotto molte famiglie a **ritenere erroneamente che l'assicurazione INAIL possa sostituire l'assicurazione integrativa** che le scuole sottoscrivono a copertura degli infortuni degli alunni e della responsabilità civile del personale scolastico e dei genitori per i danni provocati dagli alunni che sono di gran lunga la fattispecie più ricorrente. Pertanto, la ratio dell'articolo con è congruente con il fine delineato ovvero quello di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti.

Comma 3: è positiva la previsione per cui le risorse (di cui all'art. 20 co 4 del Dlgs 66/2020) stanziare per retribuire il personale docente componente dei GIT (gruppi per l'inclusione territoriale) rimaste inutilizzate, confluiscono nel FMOF (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione.

Comma 4: il comma 623 della legge 178/2000 prevedeva nella fase pandemica la concessione di un dispositivo mobile in comodato gratuito di connettività Internet per le famiglie a basso reddito per un anno. Tale misura per ridurre i divari digitali è ora sostituita da una misura generalizzata a supporto delle piattaforme digitali in uso nelle scuole finalizzate all'innovazione didattica e ai laboratori innovativi di cui alla misura 4.0 del PNRR.

#### **Art. 12.**

#### **Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università**

1. Per l'anno 2024 le risorse stanziare sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.

2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: «31 dicembre 2025», sono inserite le seguenti: «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 1-quinquies, le parole: «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole: «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e non docente».

#### **COMMENTO**

L'articolo 12 interviene sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle università, che nel 2024 ha registrato un consistente taglio di risorse (oltre 500 milioni, tenendo conto della quota parte per l'anno in corso del Piano Straordinario di assunzioni previsto dalla legge di bilancio 2022, pari a 340 milioni di euro) e ha sollevato esplicite critiche non solo da parte sindacale, ma anche dal Consiglio Universitario Nazionale e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. In particolare:

- al comma 1 si de-finalizzano 200 milioni di euro, destinata a *promuovere l'attività di ricerca e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese*, rivolgendoli alla quota base del Fondo stesso (la componente rivolta a sostenere le spese generali degli atenei), ribadendo gli obiettivi generali previsti dalla programmazione triennale 2024-2026;
- al comma 2 si riformulano alcuni passaggi di un precedente DL, recentissimamente convertito con modificazioni (fine luglio 2024), precisando:
- nella lettera a) che la deroga alle facoltà assunzionali, l'utilizzabilità di procedure semplificate e focalizzate, le specifiche risorse per provvedere alla chiamata come Professore associati di Ricercatori a Tempo Indeterminato abilitati (circa 8 milioni di euro, per circa 800/1.000 passaggi) potranno esser utilizzati anche per le prese di servizio nel corso del 2026, se il bando è uscito prima del 31 dicembre 2025;
- nella lettera b), che il termine per definire le risorse non utilizzate per gli anni 2023 e 2024 del Piano straordinario di assunzioni definito nella legge di bilancio 2022, a quel punto utilizzabili dagli atenei per sostenere le spese del personale docente e tecnico-amministrativo, è rispettivamente il 31 dicembre 2026 e 2027.

La valutazione complessiva degli interventi da parte della CGIL è negativa, in quanto da una parte si dimostra l'approssimazione dei precedenti interventi legislativi, dall'altra si conferma la tendenza a

*giocare alle tre carte* con le risorse destinate all'università, ribadendo l'apertura di una nuova stagione di tagli che interviene anche sui piani straordinari che allargavano le facoltà assunzionali degli atenei. In particolare:

- il comma 1 de-finalizza risorse comunque generiche, incrementando sostanzialmente solo fittiziamente la quota base e senza cambiare il saldo complessivo di un Fondo di Finanziamento Ordinario che subisce una delle maggior contrazioni assolute di sempre;
- la lettera a) del comma 2 porta un'opportuna precisazione dei termini temporali di utilizzabilità dell'intervento per il passaggio a PA degli RTI abilitati, delineati in una frettolosa conversione in legge del DL 71/2024 con un maxi emendamento governativo;
- la lettera b) del comma 2 conferma non solo la cancellazione del Piano straordinario di assunzioni delle università per gli anni 2025 e 2026 (100 milioni di euro nel complesso) decisa con la conversione del DL 71/2024 (art 15, comma -quinqes), non intervenendo su quella parte dell'articolato, ma ribadisce che gli atenei potranno ridimensionare anche il piano straordinario per gli anni 2023 e 2024, seppur indicando un termine temporale *incongruo* (31 dicembre 2026 e 2027), che tiene di fatto congelate per anni queste eventuali risorse.

#### **Art. 13.**

##### **Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito**

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

##### **COMMENTO**

L'art. 13 prevede per il 2024 la destinazione di 1 milione di euro per i Collegi universitari accreditati (pubblici e privati), che potranno esser utilizzati solo se si destina almeno un terzo delle proprie entrate dalle rette per borse di studio o agevolazione a favore degli studenti.

L'intervento è sostanzialmente risibile, a fronte dell'enorme carenza di posti letto e di un intervento significativo del PNRR (quasi 1 miliardo di euro), ma destinato sostanzialmente a strutture private che praticano politiche di costo di mercato, come denunciato ripetutamente dalle organizzazioni studentesche e dalle indagini svolte anche in collaborazione con la CGIL, da sue strutture e categorie.

##### **Articolo 11 comma 4**

In relazione all'articolo 11, comma 4, che prevede l'assegnazione di un contributo di 11 milioni di euro alla Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, riteniamo sia necessario vincolare i fondi stanziati per l'esclusivo acquisto di farmaci, presidi per garantire la continuità assistenziale e per il pagamento degli stipendi delle lavoratrici e dei lavoratori.

##### **Capo IV, misure economiche in favore degli enti territoriali**

In relazione al capo IV, misure economiche in favore degli enti territoriali, si ravvisa l'opportunità di inserire un intervento che, alla luce delle strutturali carenze di organico e difficoltà connesse alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, possa permettere agli enti locali di rafforzare gli organici del personale educativo, scolastico ed ausiliario, oltre i vincoli rigidi di spesa del personale di cui all'articolo 33 del DL n. 34/2019. Stante le recenti novità introdotte al settore educativo attraverso la legge 15 aprile 2024, n. 55, riteniamo altrettanto opportuno che vengano previste adeguate garanzie a tutela della tenuta dei servizi e del personale impiegato in questi anni in virtù delle diverse normative regionali che si sono susseguite nel tempo e che, altrimenti, vedrebbero disperse le loro esperienze professionali maturate in questi anni oltre a coloro che hanno esercitato la professione di educatore ai sensi dell'articolo 1, comma 599 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## **Articolo 16**

### **(Utilizzo delle somme dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.)**

L'articolo 16, modifica l'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.20, che autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, introducendo la possibilità di utilizzare le somme anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

Il comma che viene modificato prevedeva invece che quelle somme fossero destinate in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Le risorse per le garanzie finanziarie, assolutamente necessarie, non possono essere tolte dalle disponibilità destinate alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, alla tutela della sicurezza e della salute, e alle bonifiche ambientali.

## **Art. 12.**

### **Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università**

1. Per l'anno 2024 le risorse stanziare sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.

2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: «31 dicembre 2025», sono inserite le seguenti: «e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 1-quinquies, le parole: «nei termini indicati dai medesimi provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027» e le parole: «derivanti dall'applicazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e non docente».

## COMMENTO

L'articolo 12 interviene sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle università, che nel 2024 ha registrato un consistente taglio di risorse (oltre 500 milioni, tenendo conto della quota parte per l'anno in corso del Piano Straordinario di assunzioni previsto dalla legge di bilancio 2022, pari a 340 milioni di euro) e ha sollevato esplicite critiche non solo da parte sindacale, ma anche dal Consiglio Universitario Nazionale e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. In particolare:

- al comma 1 si de-finalizzano 200 milioni di euro, destinata a *promuovere l'attività di ricerca e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese*, rivolgendoli alla quota base del Fondo stesso (la componente rivolta a sostenere le spese generali degli atenei), ribadendo gli obbiettivi generali previsti dalla programmazione triennale 2024-2026;
- al comma 2 si riformulano alcuni passaggi di un precedente DL, recentissimamente convertito con modificazioni (fine luglio 2024), precisando:
- nella lettera a) che la deroga alle facoltà assunzionali, l'utilizzabilità di procedure semplificate e focalizzate, le specifiche risorse per provvedere alla chiamata come Professore associati di Ricercatori a Tempo Indeterminato abilitati (circa 8 milioni di euro, per circa 800/1.000 passaggi) potranno esser utilizzati anche per le prese di servizio nel corso del 2026, se il bando è uscito prima del 31 dicembre 2025;
- nella lettera b), che il termine per definire le risorse non utilizzate per gli anni 2023 e 2024 del Piano straordinario di assunzioni definito nella legge di bilancio 2022, a quel punto utilizzabili dagli atenei per sostenere le spese del personale docente e tecnico-amministrativo, è rispettivamente il 31 dicembre 2026 e 2027.

La valutazione complessiva degli interventi da parte della CGIL è negativa, in quanto da una parte si dimostra l'approssimazione dei precedenti interventi legislativi, dall'altra si conferma la tendenza a *giocare alle tre carte* con le risorse destinate all'università, ribadendo l'apertura di una nuova stagione di tagli che interviene anche sui piani straordinari che allargavano le facoltà assunzionali degli atenei. In particolare:

- il comma 1 de-finalizza risorse comunque generiche, incrementando sostanzialmente solo fittiziamente la quota base e senza cambiare il saldo complessivo di un Fondo di Finanziamento Ordinario che subisce una delle maggior contrazioni assolute di sempre;
- la lettera a) del comma 2 porta un'opportuna precisazione dei termini temporali di utilizzabilità dell'intervento per il passaggio a PA degli RTI abilitati, delineati in una frettolosa conversione in legge del DL 71/2024 con un maxiemendamento governativo;
- la lettera b) del comma 2 conferma non solo la cancellazione del Piano straordinario di assunzioni delle università per gli anni 2025 e 2026 (100 milioni di euro nel complesso) decisa con la conversione del DL 71/2024 (art 15, comma -quinquies), non intervenendo su quella parte dell'articolato, ma ribadisce che gli atenei potranno ridimensionare anche il piano straordinario per gli anni 2023 e 2024, seppur indicando un termine temporale *incongruo* (31 dicembre 2026 e 2027), che tiene di fatto congelate per anni queste eventuali risorse.

## Art. 13.

### Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

### **COMMENTO**

L'art. 13 prevede per il 2024 la destinazione di 1 milione di euro per i Collegi universitari accreditati (pubblici e privati), che potranno esser utilizzati solo se si destina almeno un terzo delle proprie entrate dalle rette per borse di studio o agevolazione a favore degli studenti.

L'intervento è sostanzialmente risibile, a fronte dell'enorme carenza di posti letto e di un intervento significativo del PNRR (quasi 1 miliardo di euro), ma destinato sostanzialmente a strutture private che praticano politiche di costo di mercato, come denunciato ripetutamente dalle organizzazioni studentesche e dalle indagini svolte anche in collaborazione con la CGIL, da sue strutture e categorie.